

☐ **Mozione n. 177**

presentata in data 13 febbraio 2002

a iniziativa dei Consiglieri G. Ricci, Amati, Tontini, Viventi, Procaccini, Donati, A. Ricci, Luchetti, Favia, Massi, Benatti

“Sistema di elezione”

IL CONSIGLIO REGIONALE

Preso atto che l'articolo 122, primo comma, della Costituzione stabilisce che “il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei Consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi”;

Visto il disegno di legge governativo (approvato dal Consiglio dei Ministri di venerdì 25 gennaio 2002) contenente la definizione dei “principi fondamentali” riguardanti il sistema di elezione degli organi regionali, in attuazione del citato articolo 122;

Constatata con rammarico l'assenza di consultazione e di coinvolgimento delle Assemblee regionali nella predisposizione di un testo che condiziona pesantemente scelte ricadenti nella autonomia statutaria che le Assemblee stanno esercitando nella revisione degli Statuti; e rilevato anzi che di tale disegno di legge non è neppure stata data informazione ufficiale ai Consigli delle Regioni e delle Province autonome;

Visto l'articolo 4 del citato disegno di legge che così recita:

“Art. 4 - (Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione)

Le Regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale nonché dei Consiglieri regionali e, eventualmente, di altri componenti della Giunta regionale, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

- a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;*
- b) con testualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale con il rinnovo del Consiglio regionale;*
- c) divieto di mandato imperativo”.*

Rilevato che la prima parte dell'articolo eleva a principio generale e inderogabile, e non già a mera scelta eventuale, l'elezione diretta del Presidente della Regione;

Rilevato inoltre che la lettera b), prevedendo come obbligatoria la contestualità della elezione del Presidente col rinnovo del Consiglio, ribadisce la linea dell'elezione diretta, unica elezione che possa essere contestuale al rinnovo del Consiglio;

Considerato altresì che il carattere vincolante di una elezione diretta e contestuale all'elezione del Consiglio si traduce implicitamente nel conferimento di un potere di scioglimento dell'Assemblea da parte del Presidente della Regione, oltre che nello scioglimento della stessa ogni qual volta il Presidente della Regione cessa dalla propria carica;

Rilevato come le disposizioni in questione, presentando il carattere di principi fondamentali, sarebbero applicabili anche alle Regioni a statuto speciale ed alle rispettive forme di governo;

Ritenuto che tali norme condizionino indebitamente le scelte statutarie in materia di forma di governo regionale, e quindi costituiscano una palese violazione della disposizione contenuta al primo comma dell'articolo 123 della Costituzione, che indica nello Statuto regionale l'unica fonte competente a disporre sulla forma di governo regionale; e una violazione dell'articolo 117 della Costituzione, andando a regolare con legge statale ordinaria una materia (la forma di governo regionale) sulla quale alla legislazione statale non è attribuita alcuna competenza;

INVITA

il Governo a rivedere le proprie determinazioni in ordine a quanto sopra, restituendo pienezza alla potestà statutaria delle Regioni in materia di forma di governo;

INVITA

inoltre tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento ad adoperarsi affinché vengano eliminati dal citato disegno di legge gli aspetti di chiara incostituzionalità procedendo ad un approfondito dibattito con i rappresentanti dei Consigli e delle Giunte regionali sull'intera materia;

IMPEGNA

il Presidente del Consiglio regionale a manifestare nelle sedi competenti questa posizione per ottenere la necessaria modificazione del disegno di legge in questione.